

COMUNE DI GALLIERA
¹
Provincia di Bologna

**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E
PER L'EFFETTUAZIONE DEL
SERVIZIO DELLE PUBBLICHE
AFFISSIONI.**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 18/6/2013

Testo coordinato con le modifiche approvate da parte del Consiglio Comunale, con deliberazione
n. 38 del 25 giugno 2015, in vigore dall'1/1/2015

INDICE GENERALE

TITOLO I

CAPO I - Disposizioni generali

- art. 1 - Ambito e scopo del Regolamento
- art. 2 - Classificazione del Comune
- art. 3 - Gestione del servizio affissioni e dell'accertamento e riscossione dell'imposta e del diritto
- art. 4 - Funzionario responsabile
- art. 5 - Tariffe

TITOLO II

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISIONI

CAPO I - Impianti per la pubblicità e per le affissioni

- art. 6 - Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni
- art. 7 - Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni
- art. 8 - Piano generale degli impianti
- art. 9 - Impianti privati per affissioni dirette
- art. 10 - Autorizzazioni
- art. 11 - Anticipata rimozione
- art. 12 - Divieti e limitazioni
- art. 13 - Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti
- art. 14 - Materiale pubblicitario abusivo
- art. 15 - Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali
- art. 16 - Spazi per le affissioni su beni privati

CAPO II - Imposta comunale sulla pubblicità

- art. 17 - Norme di rinvio, presupposto e modalità di applicazione dell'imposta
- art. 18 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere
- art. 19 - Mezzi pubblicitari gonfiabili
- art. 20 - Pubblicità fonica

CAPO III - Diritti sulle pubbliche affissioni

- art. 21 - Servizio delle pubbliche affissioni
- art. 22 - Norme di rinvio e modalità di applicazione del diritto
- art. 23 - Richiesta del servizio
- art. 24 - Modalità per le affissioni
- art. 25 - Rimborso dei diritti pagati

TITOLO III

CAPO I - Disposizioni comuni

- art. 26 – Pagamento dell'imposta e del diritto
- art. 27 – Sanzioni tributarie e interessi
- art. 28 – Sanzioni amministrative
- art. 29 – Rimborsi
- art. 30 – Attività di accertamento e riscossione coattiva
- art. 30-bis – Esenzioni¹**

TITOLO IV

CAPO I - Disposizioni finali e transitorie

- art. 31 - Norme di rinvio
- art. 32 - Entrata in vigore

¹ Articolo inserito con efficacia dall'1/1/2015, a seguito delle modifiche approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 25 giugno 2015.

TITOLO I

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Ambito e scopo del Regolamento

- 1 - Il presente Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni ed il relativo diritto, contenuta nel Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni e, anche mediante l'invio ad altri regolamenti comunali, stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità e quant'altro richiesto dall'art. 3, comma 3 del Decreto Legislativo precitato.
- 2 - Agli effetti del presente Regolamento, per "imposta" e per "diritto" s'intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al decreto citato nel comma 1.

ART. 2

Classificazione del Comune

- 1 - Ai fini della determinazione delle tariffe dell'imposta e del diritto il Comune, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 507/93, è da considerarsi appartenenti alla V Classe, avendo una popolazione residente al 31.12.2012 di n. 5.499.
- 2 – Pertanto, le località del territorio vengono classificate in un'unica categoria, alla quale si applicano le tariffe previste per legge, regolamento o delibera vigenti nel periodo d'imposta considerato.

ART. 3

Gestione del servizio affissioni e dell'accertamento e riscossione dell'imposta e del diritto

- 1 - Il Comune può affidare in concessione il servizio delle pubbliche affissioni nonché l'accertamento e la riscossione del relativo diritto e dell'imposta sulla pubblicità, qualora tale forma di gestione risulti più conveniente sotto il profilo economico-funzionale.

ART. 4

Funzionario Responsabile

- 1 – Nel caso di gestione diretta il Comune designa un funzionario, cui sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
- 2 – Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al Concessionario.

ART. 5

Tariffe

- 1 – Le tariffe dell'imposta e del diritto sono applicate nella misura stabilita dalla Legge e deliberate annualmente dal Comune entro il termine di approvazione del bilancio di previsione e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, s'intendono prorogate di anno in anno.

TITOLO II

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I

IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI

ART. 6

Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni

- 1 - La tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari che possono essere installati nel territorio del Comune sono indicati nel Piano Generale degli impianti di cui al successivo art. 8.
- 2 - E' fatta salva la competenza del Comune di definire le caratteristiche tecniche e strutturali degli impianti pubblicitari e delle affissioni in relazione alla loro ubicazione, alle norme del Codice della Strada nonché ad ogni altro vincolo di natura ambientale o per esigenze di pubblico interesse.

ART. 7

Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni

- 1 - La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata per il 20% alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica da individuare con apposito contrassegno e per l'80% alle affissioni di natura commerciale.

ART. 8

Piano Generale degli impianti

- 1 - Il Piano Generale degli impianti deve essere approvato dalla Giunta Comunale.
- 2 - Entro il medesimo termine, l'attuale collocazione e distribuzione nel territorio comunale degli impianti pubblicitari, potrà essere rivista ed adeguata a seguito di nuove sopravvenute esigenze di pubblico interesse o di richieste avanzate da privati, dopo opportuna valutazione dei Settori comunali interessati.
- 3 - Il Piano dovrà prevedere la distribuzione degli impianti pubblicitari, escluse le insegne, nonché degli impianti per le pubbliche affissioni su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico ed ogni altro elemento utile a tal fine.

ART. 9

Impianti privati per affissioni dirette

- 1 - Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari di cui ai precedenti articoli e del Piano Generale degli impianti, la Giunta Comunale può concedere a privati la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.

ART. 10

Autorizzazioni

- 1 – L'effettuazione di pubblicità, comunque richiedente l'installazione o collocazione di appositi mezzi, è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.
- 2 - Per tutte le altre forme di pubblicità (pubblicità fonica, esposizione di locandine, cartoncini e simili, effettuate a cura degli interessati), l'autorizzazione verrà rilasciata dal Comune, previa indicazione, sulla domanda, dei dati identificativi del richiedente, del contenuto del messaggio pubblicitario e dell'esatto periodo di svolgimento e subordinato alla presentazione delle quietanze di pagamento.
- 3 - Per la pubblicità fonica, valgono le limitazioni e i divieti espressamente previsti dalla legge e dal regolamento e comunque potrà essere effettuata solamente nelle seguenti fasce - mattino dalle ore 9 alle ore 12 - pomeriggio dalle ore 17,30 alle ore 19,30 ed esclusivamente nei giorni feriali, salvo particolari esigenze, valutabili caso per caso.
- 4 - L'autorizzazione comunale è implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento nei casi di:
 - a) pubblicità temporanea visiva e/o acustica, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante;
 - b) pubblicità permanente o temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi specie.
- 5 - Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.
- 6 - Il contribuente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, alla autorizzazione, alla pubblicità agli impianti pubblicitari.

ART. 11

Anticipata rimozione

- 1 - Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
- 2 - Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine rimozione.
- 3 - La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
- 4 - Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 12 del presente regolamento.

ART. 12

Divieti e limitazioni

- 1 - Per i divieti e le limitazioni alle forme pubblicitarie valgono le disposizioni previste da leggi e regolamenti.
- 2 - E' altresì vietata in tutto il territorio comunale la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli e la pubblicità commerciale svolta a mezzo volantinaggio. E' consentita la pubblicità comunque non inerente ad attività economiche, effettuata tramite volantinaggio, inteso come consegna "at mani", svolta da Associazioni ed Enti senza scopo di lucro in occasione di manifestazioni culturali, ricreative, sportive, religiose, sindacali e di categoria.
L'autorizzazione viene rilasciata dal Comando di Polizia Municipale, previa richiesta dell'interessato, con l'indicazione del messaggio pubblicitario che si intende diffondere e giorno, ora e luogo di diffusione. L'autorizzazione si intende valida solo dopo la presentazione del relativo pagamento.
- 3 - La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita in occasione di manifestazioni sportive e solo nei luoghi, e loro adiacenze, ove si svolgono le stesse. Sarà comunque autorizzata la sola pubblicità visiva fatta mediante traino di striscioni volanti.

ART. 13

Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti

- 1 - Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi e regolamenti.
- 2 - L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime l'interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
- 3 - Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, con ordinanza del Sindaco, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate nell'art. 11 del presente Regolamento.

ART. 14

Materiale pubblicitario abusivo

- 1 - Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dai luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune in base all'art. 8 del presente Regolamento.
- 2 - Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.
- 3 - Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
- 4 - La pubblicità e le affissioni ai sensi dei precedenti commi, fatta salva la facoltà di cui al comma 5 successivo, sono eliminate e rimosse a cura dei responsabili, che dovranno provvedervi entro il termine massimo di quindici giorni; in caso di adempimento, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni e delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
- 5 - A propria discrezione e qualora non riscontri altre violazioni di legge specifiche o di norma regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, il Comune può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il tributo e le conseguenti penali, possa continuare a restare esposta per il periodo stabilito dalla nuova autorizzazione.
- 6 - Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applicano oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegue l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.
- 7 - E' altresì applicabile quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'art. 24 del D. Lgs. n. 507/93 nonché dal regolamento comunale della C.O.S.A.P..

ART. 15

Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali

- 1 - Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, oltre la corresponsione dell'imposta sulla pubblicità è fatta salva l'applicazione del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche e di canoni di concessione o di locazione nella misura stabilita dal Comune.

ART. 16

Spazi per le affissioni su beni privati

- 1 - Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel Piano Generale degli impianti anche su edifici di proprietà privata, previo consenso dei rispettivi proprietari, se non già soggetti al diritto comunale di affissione.
- 2 - Gli assiti, steccati, impalcature, i ponti fissi o sospesi, i graticci e i ripari di ogni genere, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili, sono in uso esclusivo al Servizio Comunale Affissioni, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere. Gli spazi ivi esistenti sono considerati iscritti alla categoria in cui è stata classificata la località ai fini dell'applicazione dell'imposta ed al pagamento del diritto.
- 3 - Gli spazi sugli assiti, steccati, impalcature e simili, di cui al comma precedente e che il Comune si riserva di utilizzare per le affissioni, non sono computabili nel novero della superficie affissativa obbligatoria determinata nell'art. 4, del presente Regolamento.
- 4 - L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti, non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.

CAPO II

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

ART. 17

Norme di rinvio, presupposto e modalità di applicazione dell'imposta

- 1 - La legge (D. Lgs. 15.11.1994, n. 507) disciplina il presupposto dell'imposta (art. 5), il soggetto passivo (art. 6) le modalità di applicazione dell'imposta (art. 7), la dichiarazione (art. 8), il pagamento dell'imposta (art. 9), la rettifica e l'accertamento d'ufficio (art. 10), la pubblicità ordinaria (art. 12), la pubblicità effettuata con veicoli (art. 13), la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art. 14), la pubblicità varia (art. 15) e le riduzioni ed esenzioni (artt. 16 e 17), le cui disposizioni s'intendono qui riportate come da testo vigente. La suddetta legislazione è integrata dalla normativa regolamentare contenuta nei commi seguenti e negli articoli del presente capo.
- 2 - L'imposta non è comunque dovuta per le insegne d'esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino 5 (cinque) metri quadrati.
- 3 - Costituisce forma pubblicitaria e come tale da assoggettare all'imposta, anche l'affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi.
- 4 - Per esercizio di attività economica di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 507/93, s'intende lo scambio di beni o la fornitura di servizi effettuati nell'esercizio di imprese o di arti e professioni, nonché qualunque altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che, per natura o statuto, non si prefigge scopo di lucro.
- 5 - Modalità di applicazione dell'imposta:
 - a - costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari e riquadri installati in un unico pannello e indicanti ciascuno messaggi diversi, nonché le insegne e frecce segnaletiche riguardanti diversi soggetti, collocate su un unico mezzo di supporto e gli altri mezzi simili;
 - b - ai fini della commisurazione della superficie complessiva dei mezzi polifacciali adibita alla pubblicità, intendendosi per tali quelli che hanno 2 o più facce, rilevano tutte le facce che contengono tali mezzi, anche se esse producono lo stesso messaggio pubblicitario;
 - c - è considerata unico mezzo pubblicitario di cui all'art. 7, comma 5, del D.Lgs. 507/93 e, come tale, da assoggettare all'imposta in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituite da più moduli componibili;
 - d - se la forma del mezzo pubblicitario è tale da non potere essere contenuta in una unica figura piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo nelle varie figure geometriche regolari che insieme lo contengono, sommando poi le rispettive superfici.

6 - Dichiarazione:

- a - non costituisce nuova pubblicità il trasferimento da un luogo all'altro del mezzo pubblicitario già tassato;
- b - il modulo di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modulo stesso;
- c - la dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune, il quale ne rilascia ricevuta. Può essere spedita tramite posta; in tale caso è da considerarsi tempestiva soltanto se sarà pervenuta prima dell'inizio della pubblicità.

7 - Pagamento dell'imposta:

- a - l'attestazione del pagamento dell'imposta, effettuata a titolo di tacita proroga della pubblicità annuale, deve essere conservata dal contribuente per almeno cinque anni ed essere esibita a richiesta del Comune.

8 - Attività di accertamento: nell'avviso di accertamento, oltre i dati richiesti dalla normativa specifica, devono essere precisati anche i termini entro i quali può farsi ricorso e l'organo cui va diretto il ricorso medesimo.

ART. 18

Pubblicità effettuata con veicoli in genere

- 1 - L'apposizione di scritte pubblicitarie all'interno ed all'esterno dei veicoli è consentita nei limiti previsti dal D.Lgs. 285/1992 art. 23 e dall'art. 57 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.
- 2 - La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e delle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

ART. 19

Mezzi pubblicitari gonfiabili

- 1 - Sono assimilati ai palloni frenati di cui al comma 3 dell'art. 15 del D.Lgs. 507/93, con conseguente applicazione della modalità di tassazione ivi previste, i mezzi pubblicitari gonfiabili nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria ma ancorati al suolo. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili questi sono assoggettati al tributo come stabilito per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D.Lgs. precitato.

ART. 20

Pubblicità fonica

- 1 - Con riferimento alla disposizione contenuta nell'art. 15, comma 5, del D.Lgs. 507/93, per "ciascun punto di pubblicità" s'intende ogni fonte di diffusione di pubblicità fonica.

CAPO III

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 21
Servizio delle pubbliche affissioni

- 1 - Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune, costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

ART. 22

Norme di rinvio e modalità di applicazione del diritto

- 1 - L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalità di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalità per le pubbliche affissioni, sono disciplinati rispettivamente dagli artt. 18, 19, 20, 21 e 22 del D.Lgs. 507/93. Tali disposizioni s'intendono qui richiamate come da testo vigente e sono integrate dalle norme regolamentari di cui ai commi seguenti e articoli del presente capo.
- 2 - Esenzioni e riduzioni: si considerano esenti ai sensi dell'art. 21, lett. a) del D.Lgs. 507/93 anche i manifesti che, pur riportando anche la indicazione di soggetti privati perché finanziatori, riguardano le attività istituzionali del Comune e sempreché l'affissione degli stessi sia richiesta dal Comune medesimo.
- 3 - Pagamento del diritto: è consentito il pagamento diretto del diritto relativo alle affissioni non aventi carattere commerciale. Il pagamento diretto può essere effettuato in contanti presso gli uffici del Concessionario contestualmente alla presentazione della dichiarazione. Il pagamento diretto mediante titolo di credito bancario o postale a copertura garantita (assegno circolare o vaglia postale) è consentito a rischio del debitore, intendendosi eseguito il pagamento al momento dell'acquisizione del denaro da parte del Concessionario.

ART. 23

Richiesta del servizio

- 1 - Per ottenere il servizio, gli interessati debbono presentare in tempo utile, al Servizio Pubblicità e Affissioni, apposita richiesta scritta con la indicazione del numero dei manifesti che si vogliono affiggere, del materiale da affiggere e contestualmente effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento del relativo diritto.
- 2 - E' consentito, in via straordinaria, il pagamento posticipato soltanto agli Enti Pubblici a ciò costretti dal rispetto della particolare procedura burocratica che li riguarda.

ART. 24

Modalità per le affissioni

- 1 - Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnata dal versamento dei relativi diritti.
- 2 - In caso di commissioni pervenute tramite posta nel medesimo giorno, verrà data la precedenza al committente che richiede l'affissione del maggior numero di manifesti.
- 3 - Presso il Servizio Affissioni è tenuto, anche con eventuale sistema meccanografico, un apposito registro, nel quale dovranno essere annotate, in ordine cronologico, le commissioni pervenute. La successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata non costituisce nuova o separata commissione.
- 4 - Le eventuali variazioni od aggiunte sovrapposte ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.

ART. 25

Rimborso dei diritti pagati

- 1 - Il committente ha diritto al rimborso integrale dei diritti versati nei casi di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 22 del D.Lgs. 507/93 ed al rimborso parziale nell'ipotesi di cui al comma 7 del medesimo articolo.
- 2 - In ogni altro caso la liquidazione dei diritti ed il relativo pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, esaurendo completamente il rapporto impositivo, e rimanendo al committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.

TITOLO III

CAPO I

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 26

Pagamento dell'imposta e del diritto

- 1 – Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità deve essere effettuato:
 - mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Comune di Galliera - Servizio Tesoreria, pagabile presso qualunque ufficio postale;
 - presso tutti gli sportelli della Tesoreria comunale e mediante sistema telematico;
 - tramite sistema bancario.

In caso di affidamento in concessione, invece, il pagamento avviene a mezzo conto corrente postale intestato al Concessionario.

Le modalità per il pagamento sono stabilite dall'art. 9 e dall'art. 19 del D.Lgs. 507/93.
2. – Per la pubblicità annuale l'imposta deve essere corrisposta entro il 30 aprile di ogni anno. Qualora sia d'importo superiore ad € 1.549,37 può essere corrisposta a rate, aventi le seguenti scadenze:
 - 30 aprile
 - 30 giugno
 - 30 settembre
 - 30 novembre
- 3 – Il pagamento del diritto relativo alle pubbliche affissioni deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Comune di Galliera – Servizio Tesoreria, con le modalità previste al precedente punto 1.

ART. 27

Sanzioni tributarie ed interessi

- 1 – Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento le disposizioni di cui ai Decreti Legislativi nn. 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997.
- 2 – Gli interessi a debito e a credito sono computati nella misura stabilita dal Consiglio Comunale con apposito atto e come meglio precisato all'art. 24-bis del vigente "Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali".

Art. 28

Sanzioni amministrative

- 1 – Per le violazioni della Legge o del presente Regolamento, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 24 del D.Lgs. n. 507/93.

Art. 29 Rimborsi

- 1 – Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme non dovute entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato in via giudiziale il diritto alla restituzione.
- 2 – Sulle somme da rimborsare spettano gli interessi dal giorno del versamento non dovuto e sono computati nella misura prevista al precedente Art. 27.
- 3 – La richiesta di rimborso, a pena di nullità deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
- 4 – Il funzionario responsabile entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con a.r., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero il diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale a rifiuto tacito della restituzione.
- 5 – Il limite delle somme per cui il Comune può procedere al rimborso è stabilito dall'art.21 del vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali.

Art. 30

Attività di accertamento e riscossione coattiva

- 1 – Il Comune procede all'accertamento d'ufficio delle mancate richieste di autorizzazione di cui al precedente art. 10, nonché, delle dichiarazioni incomplete, infedeli e/o omesse, notificando al contribuente un apposito avviso di accertamento motivato. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere stata presentata. Entro il termine di cui al comma precedente devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative o tributarie di cui ai precedenti artt. 27 e 28.
- 2 – Le spese di notifica sono poste a carico del destinatario, addebitando il compenso, spettante per la notifica, corrispondente ad un importo stabilito periodicamente con apposito decreto ministeriale, oltre alle spese di spedizione postale a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, secondo le tariffe vigenti.
- 3 – La riscossione coattiva dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, può essere effettuata, con le modalità previste dalla normativa vigente, entro e non oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è stato notificato al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

Art. 30-bis²

Esenzioni

- 1 – Sono esenti dal pagamento dell'Imposta e dalla corresponsione di tariffe per diritti sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni le iniziative, eventi e manifestazioni, promosse dall'Unione Reno Galliera, per il materiale pubblicitario in ogni sua forma, sia per le attività istituzionali dell'Unione, da essa svolte in via esclusiva o non esclusiva, nell'ambito del territorio del Comune di Galliera.

² Articolo inserito, con efficacia dall'1/1/2015, a seguito delle modifiche approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 25 giugno 2015, per adesione alla proposta formulata dalla Giunta dell'Unione Reno Galliera con deliberazione n. 86 dell'11/11/2014.

TITOLO IV

CAPO I

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 31

Norme di rinvio

- 1 - Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 507/93, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di legge e di regolamenti in quanto applicabili alla materia.

ART. 32
Entrata in vigore

1 - Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 01 luglio 2013.